Codice DB1406

D.D. 31 luglio 2013, n. 1814

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 27/13 per l'esecuzione di interventi di sistemazione idraulica e di manutenzione di corsi d'acqua collinari in comune di Torino, localita' varie. Richiedente: Comune di Torino.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Torino -Vice Direzione Generale Ingegneria - Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Torino, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1. nessuna variazione agli interventi previsti in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità di tutte le opere di sistemazione longitudinale e trasversale degli alvei dei corsi d'acqua in argomento, in uno con i manufatti esistenti di cui ne è previsto il ripristino ed il consolidamento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani d'appoggio delle strutture di fondazione di ciascuna opera dovranno essere posti alle quote all'uopo individuate negli elaborati di progetto, comunque inferiori di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate;
- 3. le opere di difesa spondale dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte nelle esistenti sponde, ovvero, adeguatamente attestate in corrispondenza dei manufatti esistenti; il paramento esterno delle medesime dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
- 4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
- 5. dovrà essere conferito un adeguato profilo trasversale a V a ciascuna soglia di cui è previsto il consolidamento in progetto, al fine di garantire il convogliamento della corrente in asse al corso d'acqua interessato; in analogia, per ciascuna briglia posta in continuità a monte con la soglia, dovrà essere prevista altresì l'apertura di una gavetta centrale per il minimo deflusso;
- 6. tutte le opere trasversali all'alveo, ossia, i taglioni in c.a. di stabilizzzione delle briglie-soglie, le platee in massi antierosive di protezione dei taglioni medesimi, le platee-soglie in lastricato di masselli in pietra cementati e i taglioni-briglie in massi di cava (di cui all'intervento n.3) dovranno essere adeguatamente immorsate in entrambe le sponde, ovvero, attestate ai manufatti di difesa esistenti, previo verifica strutturale, senza provocare destabilizzazioni delle strutture di fondazione di quest'ultimi;

- 7. i massi di cava costituenti le difese spondali, le platee di protezione delle briglie-soglie e i taglioni-briglie dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso non inferiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
- 8. il materiale demaniale proveniente sia dagli scavi in alveo per la realizzazione delle opere, sia dai lavori di pulizia e di ricalibratura delle sezioni di deflusso, con particolare riferimento agli interventi n. 3 e n. 4, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
- 9. è fatto divieto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
- 10. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 11. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- 12. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesto comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- 13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
- 15. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei suddetti manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
- 16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche ai lavori, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle

attuali condizioni dei corsi d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

- 17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
- 18. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r, o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- 19. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente Giovanni Ercole